



COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 147 IN SEDUTA DEL 30/11/2010

**Oggetto:** CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE DELLE NTA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 6/C1 DI SOTTOMARINA E APPROVAZIONE

L'anno 2010, addì trenta del mese di novembre alle ore 16.30 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	TIOZZO PAGIO Romano	Sindaco		X
2	VIANELLO Giorgio	Presidente	X	
3	BOSCOLO ZEMELO Massimo	Vice Presidente		X
4	MANTOVAN Mauro	Vice Presidente	X	
5	SALVAGNO Maurizio	Consigliere Anziano	X	
6	MANTOVAN Brunetto	Consigliere	X	
7	DA RE Andrea	Consigliere		X
8	BOSCOLO PALO Giuseppe	Consigliere		X
9	COMPARATO Andrea	Consigliere	X	
10	APRILE Massimo	Consigliere	X	
11	DI GIOVANNI Giovanni	Consigliere		X
12	MARANGON Pierluigi	Consigliere		X
13	BOSCOLO COCUCCIA Guerino	Consigliere	X	
14	PENZO Giuseppe	Consigliere	X	
15	BOSCOLO CHIO BISTO Roberto	Consigliere	X	
16	SCARPA Gianfranco	Consigliere	X	
17	CASSON Giuseppe	Consigliere		X
18	MARANGON Sandro	Consigliere	X	
19	DOLFIN Marco	Consigliere	X	
20	GORINI Marcello	Consigliere	X	
21	COLOMBO Gianni	Consigliere		X
22	MANCINI Massimo	Consigliere	X	
23	DONIN Renzo	Consigliere	X	
24	GIBIN Fabiano	Consigliere	X	
25	SARTORE Valentina	Consigliere	X	
26	GUARNIERI Fortunato	Consigliere	X	
27	FORNARO Dario	Consigliere		X
28	VARISCO Giorgio	Consigliere	X	
29	DIANIN Silvano	Consigliere		X
30	VARAGNOLO Sandro	Consigliere	X	
31	TIOZZO FASIOLO Lucio	Consigliere	X	
			21	10

Partecipa alla seduta il Sig. Gerlando Gibilaro Segretario Generale del Comune.

Il Sig. VIANELLO Giorgio nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri \_\_\_\_ invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Ufficio proponente: URBANISTICA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 27.07.1998, è stato approvato il Piano Particolareggiato dell'A.I.U. n. 6/C1 di Sottomarina, redatto a sensi della normativa del PRG vigente dell'epoca;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 19.06.2003, è stata approvata una variante al piano suddetto con aumento di s.n.p.;
- con permesso di costruire n. 274 del 20.06.2008, è stato approvato il progetto delle opere di urbanizzazione primaria;
- con nota del 02.07.2008 prot. n. 36778, è stata comunicato l'inizio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21.07.2008, è stata prorogata la validità per il periodo di 5 anni dal 27.07.2008;
- con DGRV n. 2149 del 14.07.2009, è stata approvata definitivamente la Variante Generale al PRG;
- le NTA della variante generale del piano regolatore vigente prevedono definizioni diverse rispetto a quelle previste dalle NTA del P.P. in oggetto per quanto riguarda la distanza tra i fabbricati, nonché per il calcolo delle quantità edificabili;
- le definizioni riportate nelle NTA del PRG vigente appaiono più coerenti e più consone alla realtà locale e all'ambito d'intervento;
- con deliberazione giunta n. 161 del 28.05.2010 è stata adottata la variante alle N.T.A. del Piano Particolareggiato n. 6/C1 di Sottomarina;

Accertato che:

- gli atti di adozione sono stati depositati a disposizione del pubblico dal 23.06.2010 per 10 giorni consecutivi presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblico all'albo pretorio e mediante l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune;
- che fino a 20 (venti) giorni dopo la scadenza del suddetto periodo di deposito, i proprietari degli immobili ricadenti all'interno della perimetrazione dell'area di intervento e tutti i cittadini, hanno potuto presentare all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Chioggia, opposizioni ed osservazioni;
- in tale periodo è pervenuta a questa Amministrazione n. 1 (una) osservazione;
- il Dirigente del Settore Urbanistica ha predisposto l'istruttoria alla osservazione;

Osservazione n. 1

Data 22/07/2010  
Prot. n 38229

Ditta: Arch. Silvio Tomaz





## Contenuti

Chiede che nelle Norme di Attuazione del P.P. dell'A.I. 6/C1, venga inserito un articolo che preveda l'applicabilità del punto n° 6 dell'art. 9 della L.R. n° 14 del 8 luglio 2009.

## Controdeduzione

**Si ritiene l'osservazione non pertinente** in quanto l'applicabilità o meno di una norma di legge, in questo caso regionale, non può essere definita mediante una norma tecnica di attuazione, relativa, peraltro, solo ad un piano urbanistico attuativo.

Considerato che:

- in data 03.08.2010 prot. n. 39882, è stata trasmessa la variante in oggetto, tutti gli atti di adozione e l'istruttoria dell'osservazione presentata, alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia per il parere di competenza;
- la Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 13/10 del 28.09.2010 con voto n. 90/8068 ha espresso “ *parere Favorevole in merito alla pratica richiamata in oggetto, relativamente alla variante urbanistica ed all'accoglimento dell'unica osservazione presentata, considerato che il progetto edilizio dei sub comparti, come previsto dalle NTA della VPRG è stato definito ed approvato dall'Amministrazione Comunale in scala 1:200, come emerso nella stessa osservazione, e valutato che la norma è applicabile fino alla scadenza della validità della L.R. 14/09*”;
- il Dirigente del Settore Urbanistica con propria nota ha evidenziato che nel parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia sussiste una incongruenza in quanto vengono richiamate le N.T.A della Variante al P.R.G. vigente non pertinenti nel caso in esame che era invece disciplinato dalle N.T.A. del vecchio P.R.G. ora decaduto, salvo che, come nel caso in esame, la stessa si riferisca a quanto previsto dall'art. 64 delle N.T.A. del P.R.G. vigente che fa salve le norme e il dimensionamento dello strumento attuativo vigente, ritenendo inoltre non di competenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia stabilire l'applicabilità o meno delle norme relative ad una legge regionale nel caso in esame;
- per i comuni ricadenti all'interno della conterminazione lagunare, il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia sui strumenti urbanistici è obbligatorio ma non vincolante;

VISTI:

- il P.R.G. vigente del Comune di Chioggia;
- la Legge Regionale 23 aprile 2003 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica, con motivazione, espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica ai sensi dell'art. 49 del De Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

preso atto del seguente emendamento prot. n. 59421 del 26.11.2010, presentato dai Consiglieri Mantovan Brunetto e Gibin Fabiano:

*Si evidenzia come questa variante normativa abbia la sua essenziale caratteristica - non si spiegherebbe altrimenti - nel voler allineare le norme del PP al vigente PRG e al nuovo Regolamento Edilizio.*

*In particolare*

*Per quanto attiene alle quantità edificabili si stralciano tutte le prescrizioni sulla computabilità dei vani interrati e dei vani tecnici e tecnologici e si esplicita che occorre riferirsi alle disposizioni della nuova normativa del PRG e del nuovo Regolamento Edilizio vigenti all'atto della richiesta del titolo abilitativo;*

*Sulle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici e su quanto altro non fosse previsto dal PP vengono altresì stralciate le disposizioni precedenti sostituendole con il secco rimando alle N.T.A., e al R.E. vigente.*

*Sulla contro deduzione nulla si può eccepire se non che il Consiglio Comunale è assolutamente competente, sovrano e libero di entrare nel merito sull'applicabilità o meno della LR 14/2009 in un determinato processo edilizio che - come nel caso dell'AIU 6/C1, ultima area del vecchio PRG non ancora completamente edificata- risulta avviato e pone in essere serie considerazioni di merito sulla necessità di non provocare disparità di trattamento alcuna tra potenziali beneficiari di una legge regionale. La cosa che appare palese e assolutamente sodata è che un requisito essenziale per utilizzare le potenzialità della legge regionale e del piano casa è l'iter del titolo abilitativo, al di là della specifica disciplina che lo renda legittimamente ottenibile.*

*Quanto sopra appare assorbire tutte le considerazioni di non pertinenza o di incongruenza che - sotto il profilo squisitamente tecnico - il Dirigente giustamente pone rispettivamente all'osservazione e al parere della Commissione di Salvaguardia.*

***Pertanto i sottoscritti consiglieri comunali:***

- 1. ritengono di dover superare il parere tecnico del Dirigente riconoscendo alla questione un prevalente valore politico di equità;*
- 2. ritengono giuste le motivazioni che stanno alla base dell'osservazione presentata e nell'interpretare autenticamente lo spirito propulsivo della legge regionale 14/2009 e delle conseguenti delibere del Comune di Chioggia le dichiarano pienamente applicabili al processo edilizio già avviato nell'AIU 6/C1.*
- 3. propongono di sostituire il punto 1 del deliberato con la seguente proposizione:*

*di far proprio il voto n°90/8068 espresso nella seduta n. 13/10 del 28 settembre 2010 dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia e quindi di considerare pertinente e di accogliere l'unica osservazione presentata.*

*munito del seguente parere espresso dal dirigente del settore ing. Massimo Valandro: si confermano i precedenti pareri espressi sull'argomento, evidenziando, comunque, che le scelte in merito alla programmazione urbanistica in ambito comunale sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale; APPROVATO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 20 (Vianello Giorgio, Sartore Valentina, Mancini Massimo, Comparato Andrea, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Mantovan Brunetto, Aprile Massimo, Varagnolo Sandro, Gibin Fabiano, Tiozzo Fasiolo Lucio, Penzo Giuseppe, Varisco Giorgio, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco, Mantovan Mauro, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo), contrari //, astenuti 1 (Gorini Marcello), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti.*





Sentito il Presidente porre in votazione la proposta di deliberazione così come emendata;

con voti favorevoli 20, contrari //, astenuti 1 (Gorini Marcello), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

**DELIBERA**

- 1) di far proprio il voto n°90/8068 espresso nella seduta n. 13/10 del 28 settembre 2010 dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia e quindi di considerare pertinente e di accogliere l'unica osservazione presentata;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 20, della Legge Regionale 23. aprile 2004 n. 11, la variante alle NTA del P.P. C1/6 approntata dal settore urbanistica, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di demandare al dirigente del settore, tutti gli atti e gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

In **giallo** le parti da stralciare e in **rosso** le parti da aggiungere

## Art. 1

### Attuazione del Piano Particolareggiato dell'area d' intervento n.6/C1

L'area di intervento n. 6/C1 si costituisce come unico comparto urbanistico in quanto tutte le aree che la compongono, indistintamente dalla loro destinazione, con esclusione della superficie della strada Via Marco Polo, perché già esistente prima dell'adozione del P.R.G. vigente, partecipano alla formazione della quantità edificabile complessiva mediante l'applicazione di un indice d'edificabilità territoriale dello 0.24 mq/mq residenziale e dello 0.16 mq/mq turistico-residenziale, commerciale e direzionale.

L'area di intervento è perciò attuata dal consorzio dei proprietari delle aree che la costituiscono, il quale provvederà alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e/o al versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, nel caso tali opere non siano direttamente realizzate da consorzio, oltre che alla ripartizione della quantità di edificazione e dei corrispondenti oneri tra i soggetti consorziati.

L'unico comparto urbanistico sarà attuato mediante n. 4 stralci di intervento così come identificati negli elaborati grafici di P.P..

Ciascun stralcio di intervento sarà realizzato attraverso la presentazione di un progetto di massima così come disposto dall'art. 8 delle n.t.a. del P.R.G. vigente.

Dopo l'approvazione di ciascun progetto unitario di massima, esteso all'intero stralcio di intervento, saranno rilasciati i permessi a costruire anche per singoli fabbricati o corpi di fabbrica intesi come unità edilizie autonomamente funzionali.

All'atto del rilascio di ciascun permesso a costruire, la cui richiesta sarà sottoscritta oltre che dal richiedente anche dal presidente del consorzio che ne garantisce la titolarità, dovranno essere versati i corrispondenti costi di costruzione oltre che gli oneri di urbanizzazione secondaria se corrispondenti ad opere da non realizzare da parte del consorzio.

L'approvazione del primo progetto di massima relativo all'attuazione del primo stralcio di intervento è subordinato al conferimento gratuito al patrimonio comunale delle aree pubbliche dell'intera area di intervento.

La richiesta di agibilità e la sua conseguente attestazione o certificazione relativa alla prima concessione edilizia è subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e





alla certificazione della loro regolare esecuzione relative a ciascun stralcio di intervento, così come identificati negli appositi grafici di P.P..

Non è consentita la presentazione di denunce di attività edilizia in quanto il P.P. non definisce quantitativamente e qualitativamente i singoli interventi edilizi a causa della possibilità di trasferimento della quantità edificabile tra i singoli stralci d'intervento, fatta salva la possibilità di ricorrere alla denuncia di inizio attività edilizia solo dopo l'approvazione del progetto di massima a scala edilizia (1:200) esteso all'intera area d'intervento.

## Art. 2

### Criteri per la determinazione di indici e parametri

Gli indici e i parametri che disciplinano l'edificazione in attuazione del P.P. sono così determinati:

1) Quantità edificabile.

Nel III computo della quantità edificabile così come determinata nell'ambito di ciascun stralcio di intervento (vedi allegata tabella dati progettuali) sarà fatto con riferimento alla normativa del vigente PRG e del Regolamento edilizio vigente al momento della presentazione della richiesta del titolo edilizio. non vengono computati i piani interrati o seminterrati da realizzarsi solo nell'ambito delle sagome limite di cui alla tavola n. 7 del P.P..

Non sono in ugual modo computati i volumi tecnici corrispondenti ai vani ascensore o relative sale macchine e cabine Enel.

2) Altezza degli edifici.

L'altezza degli edifici è quella determinata dal P.P. (vedi allegata tabella dati progettuali) e corrisponde alla distanza verticale intercorrente tra la quota (0.00), corrispondente a quella di via Pigafetta, e l'intradosso della soletta o solaio di copertura del vano abitabile più alto.

3) Distanze dai confini e distacco dai fabbricati.

I fabbricati che devono essere costruiti all'interno delle sagome planimetriche limite identificate nella tav. 6 del P.P. devono mantenere una distanza minima dalle strade e dalle altre aree pubbliche di ml 5. una distanza minima dai confini di terzi pari a  $\frac{1}{2}$  dell'altezza ed in ogni caso mai inferiore a ml. 5.

Il distacco dei fabbricati costruendi dai fabbricati attualmente esistenti non dovrà mai essere inferiore a 5 ml nel caso di pareti opposte entrambe non finestrate pari a alla semisomma delle altezze dei fabbricati costruendi e costruiti prospicienti e

comunque mai inferiore a ml 10, e a 10 ml nel caso di presenza di una od entrambe le pareti finestrate

Il distacco minimo tra corpi di fabbrica appartenenti allo stesso fabbricato e tra i fabbricati da costruire dovrà essere di ml 10 nel caso di pareti finestrate e di ml 5 negli altri casi.

### Art. 3

#### Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1) Opere di urbanizzazione primaria.

Sono quelle di massima previste dal piano particolareggiato così come pertinentialmente suddivise rispetto ai singoli stralci d'intervento A, B, C, D, così come identificate nella tav. n.9.

Le opere di urbanizzazione primaria le cui modalità e tempi di realizzazione e il cui costo di massima saranno determinati nell'apposita convenzione di attuazione, sono soggette a permesso a costruire. Tale permesso è subordinato all'approvazione del progetto delle opere e del computo metrico estimativo particolareggiato delle stesse da parte del settore Lavori Pubblici del Comune di Chioggia.

Il permesso a costruire le opere di urbanizzazione primaria sarà inoltre subordinato alla presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa a primo rischio di importo pari a quello determinato dal computo metrico estimativo corrispondente.

Tale fideiussione sostituirà o ridurrà di pari importo la fideiussione collegata alla convenzione attuativa dell'importo di massima preventivato.

Rientrano fra le opere di urbanizzazione la demolizione e lo smaltimento alle pubbliche discariche dei forti in c.a presenti nell'A.I.U. solo se direttamente gravanti su aree interessate dalle opere di urbanizzazione

2) Opere di urbanizzazione primaria fuori dal perimetro P.P..

Tra le opere di urbanizzazione primaria che il consorzio dovrà realizzare rientrano anche quelle fuori del perimetro dell'a.i.u. e comunque immediatamente adiacenti allo stesso in modo che le stesse opere trovino un completamento funzionale.

Il costo relativo sarà scomputato dagli oneri tabellari di urbanizzazione secondo le modalità di cui alla convenzione tra il Consorzio e l'Amministrazione Comunale .



3) Opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Comune di Chioggia in anticipazione

Il Comune di Chioggia potrà realizzare parte delle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla illuminazione pubblica stradale, assumendone i costi in anticipazione.

Tali costi dovranno essere poi rimborsati dal consorzio di attuazione al Comune di Chioggia secondo i tempi e le modalità che verranno stabiliti nella convenzione di attuazione.

4) Opere di urbanizzazione secondaria.

Sono quelle di massima previste dal P.P. le cui modalità e tempi di realizzazione e il cui costo di massima saranno determinati nell'apposita convenzione di attuazione.

Se le opere di urbanizzazione secondaria saranno realizzate dal consorzio di comparto dovranno essere soggette a permesso a costruire e scomputate dagli oneri tabellari di urbanizzazione secondaria.

Il permesso a costruire è subordinato all'approvazione del progetto delle opere e del computo metrico estimativo particolareggiato delle stesse da parte del settore lavori pubblici del Comune di Chioggia.

Nel caso le predette opere di urbanizzazione dovessero essere realizzate dal Comune di Chioggia, i titolari dei singoli permessi a costruire i fabbricati dovranno versare i corrispondenti oneri di urbanizzazione secondaria secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio delle concessioni edilizie di ciascun singolo fabbricato.

#### Art. 4

#### Norme generali di attuazione

- Qualsiasi attività edilizia è subordinata al conseguimento del relativo permesso a costruire.
- L'Amministrazione Comunale ha già identificato, con separato atto deliberativo, all'interno dell'a.i.u., le superfici destinate a P.E.E.P. ai sensi delle leggi 18/04/1962 n. 167 e 22/10/1971 n. 865.

Gli interventi P.E.E.P. risultano già completamente attuati.

- Nell'ambito della quantità edificabile turistico-commerciale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
  - a) alberghiera o similare;
  - b) turistico-residenziale con alloggi che non superino la superficie netta di pavimento di mq 60;
  - c) attività commerciali;
  - d) attività direzionali;
  - e) esercizi pubblici e altre destinazioni connesse con l'attività turistica in genere.

## Art. 5

### Norme particolari di attuazione

- E' consentito il trasferimento della quantità edificabile tra stralci d'intervento nella percentuale massima del 25%.
- L'altezza massima netta interna delle unità immobiliari con qualsiasi destinazione d'uso non può superare i ml 4.00.
- E' consentita la costruzione di abbaini in quanto parte integrante della copertura allo scopo di rendere facilmente accessibile la stessa e di illuminare e areare il sottotetto alla guisa di un normale lucernaio, a condizione che l'altezza netta interna tra l'intradosso dell'ultimo solaio di sottocopertura e il davanzale del foro luce dell'abbaino sia superiore o uguale a cm 150.
- E' consentita altresì la costruzione di abbaini e frontoni quali volumi non facenti parte integrante della copertura e perciò oltre il limite di altezza netta interna di cui al comma precedente con le seguenti modalità:
  - Le pendenze dei tetti, degli abbaini e le caratteristiche degli stessi e dei frontoni dovranno rispettare le stesse norme del regolamento edilizio in vigore al momento di presentazione della richiesta del titolo edilizio vigenti per le coperture (vedi regolamento edilizio) e non potranno sporgere dalle murature perimetrali del sedime dell'edificio;
  - I frontoni e gli abbaini dovranno rispettare i distacchi dai fabbricati prescritti per le costruzioni;
  - Non è consentita la realizzazione di poggioni su frontoni e abbaini in aggetto rispetto al filo esterno delle murature perimetrali dei fabbricati
- Il P.P. dovrà essere attuato nel rispetto della seguente tabella dei dati progettuali:



<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>			
<b>CATASTALE</b>		mq 57.709,00	
<b>QUANTITA' EDIFICABILE</b>			
<b>RESIDENZIALE MAX</b>		mq 57.709,00 x mq/mq 0,24 = mq 13.850,16	
<b>QUANTITA' EDIFICABILE</b>			
<b>TURISTICO COMMERCIALE</b>		mq 57.709,00 x mq/mq 0,16 = mq 9.233,44	
<b>MAX</b>			
<b>QUANTITA' EDIFICABILE</b>			
<b>TOTALE MAX</b>		mq 57.709,00 x mq/mq 0,40 = mq 23.083,60	
<b>STRALCI D'INTERVENTO</b>			
<b>A</b>	<b>QUANTITA EDIF.</b>	<b>H max</b>	<b>Q.E. TRASFERIBILE MAX</b>
A	8203,07	17,00	2050,76
B	1000,00	17,00	250,00
C	4634,04	17,50	1158,51
D	9246,49	17,00	2311,62

I garage interrati e seminterrati di cui all'art. 2, comma 1, concorrono a saturazione dello standard previsto per le attività residenziale o turistico – residenziale; saranno computati nel numero minimo di 1 per ogni unità immobiliare, delle dimensioni minime di ml. 5,00 x ml. 2,40, oltre alle corsie di scorrimento o spazi di manovra della superficie minima di mq 6.00 per unità immobiliare. Almeno un garage per ogni unità immobiliare dovrà essere direttamente collegato alla propria unità immobiliare con apposito atto pubblico di vincolo di pertinenzialità da riportare nell'atto di trasferimento che dovrà essere trasmesso anche all'Amministrazione Comunale e la cui mancanza è da considerarsi come mancata ottemperanza delle prescrizioni impartite con il rilascio del titolo edilizio.

- I garages eccedenti lo standard minimo non costituiranno quantità di edificazione se realizzati nei limiti previsti dall'art 2, comma 1

- Gli eventuali posti macchina o ricoveri per automezzi collegati alle altre destinazioni ammesse diverse da quelle residenziali e turistico – residenziali dovranno essere pertinenzialmente e proporzionalmente collegati alle unità immobiliari corrispondenti con apposito atto pubblico di vincolo di pertinenzialità.
  
- Le rampe di accesso ai piani al di sotto della quota 0,00 di riferimento devono avere una pendenza inferiore o uguale al 20% e un raggio di curvatura minimo, misurato sul filo esterno della curva non inferiore a ml. 7,00 per le rampe a senso unico di marcia e a ml. 8,25 per le rampe a doppio senso e in ogni caso dovranno essere conformi al D.M. 01/02/1986.  
Le medesime rampe dovranno avere una distanza minima di ml. 5,00 dal filo esterno dei marciapiedi o delle strade carrabili o delle piste ciclabili o dei percorsi di uso pubblico in genere, al fine di consentire la formazione di apposita piazzola di fermata degli autoveicoli sul piano orizzontale

#### **Art. 6**

##### **Riferimento al P.R.G. vigente**

- Per quanto non previsto dalle presenti norme di attuazione si fa esplicito riferimento e quindi valgono le N.T.A. del P.R.G. e quelle del R.E vigente al momento della presentazione della domanda.

#### **Art. 7**

##### **Termini di validità**

- Il presente P.P. in variante al piano attuativo vigente dovrà essere attuato nei termini di anni 10 decorrenti dalla data del 27/07/1998 di approvazione del piano attuativo originario attualmente vigente.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Fto ing. VIANELLO Giorgio

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto dr. Gerlando Gibilaro

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'albo di questo Comune il giorno 13/12/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 13/12/2010

Il Messo Comunale

---

Ricevo copia del presente atto per esporlo all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

F.to Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 13/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

imp. n.

Protocollo n. 61915/2010

Esecutiva il 24 DIC. 2010 ai sensi dell'art.  
134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chioggia, li 30 DIC. 2010

IL COORDINATORE AMM.VO  
CONTABILE  
Mauro Posteghin